

Caudotomia e conchectomia: analisi della Legge N.201/2010

CAUDOTOMIA AND CONCHECTOMIA: ANALYSIS OF LAW N.201/2010

Alexandra Rivara* , Ingrid Castellani **

* *Medico Veterinario, Libero Professionista.*

** *Medico Veterinario, Libero Professionista*

Riassunto

Nel presente lavoro sono state analizzate la Legge N. 201/2010 e l'Ordinanza Ministeriale del 22 marzo 2011. Inoltre è stata fatta un'analisi sulla posizione dell'opinione pubblica riguardo alla Legge N. 201/2010.

Abstract

In this study the Law No. 201/2010 and Ministerial Order of 22 March 2011 were analyzed. In addition, an analysis on the position of the public opinion with regard to Law No. 201/2010 was made.

Parole chiave: caudotomia, conchectomia, normativa

Keywords: tail docking, ear cropping, law

1-BIOETICA E SCIENZE VETERINARIE

L'attenzione crescente con cui oggi viene considerato, in ambito bioetico, il mondo animale è il risultato di una nuova cultura, basata sul rispetto e su un atteggiamento più responsabile da parte della specie umana nei confronti delle altre specie e sulla consapevolezza dei problemi etici collegati alla ricerca scientifica.

Viene così messa in discussione la visione antropocentrica della vita, secondo la quale l'uomo è considerato un essere superiore alle altre specie e quindi libero di dominarle e di distruggerle.

In contrasto con questa visione ormai superata, si fa strada l'idea che l'uomo sia parte della natura al pari degli altri esseri viventi e che non esistano differenze di valore fra le diverse specie animali.

L'animale non è più considerato come uno "strumento" da utilizzare per il proprio

interesse, ma come un essere con una sua valenza e una sua dignità da salvaguardare.

Uno dei filosofi contemporanei più importanti nel campo della bioetica è l'australiano Peter Singer, il quale, con le sue tesi polemiche e sempre al centro di numerosi dibattiti, ha messo in crisi la visione "etica" di un tempo, tipicamente antropocentrica, incrinando quelle che erano, fino ad allora, le certezze morali degli esseri umani.

La sua teoria filosofica di riferimento è l'utilitarismo della preferenza, secondo cui la valutazione della liceità etica di un'azione deve tenere conto delle conseguenze che questa provoca sull'intero sistema coinvolto, valutando le preferenze di tutti gli esseri viventi.

Partendo da questo principio, Singer ritiene che siano da tenere in considerazione anche le preferenze degli animali e non soltanto quelle degli esseri umani, e la valutazione della liceità etica delle azioni degli umani nei confronti degli animali si elabora non in

rapporto al loro livello di intelligenza, bensì per la loro capacità di provare dolore.

Secondo la sua visione, gli esseri umani non sono gli unici a provare dolore e sofferenza, bensì anche gli animali sono in grado di provare diverse forme di sofferenza, non soltanto fisica ma anche psicologica; basti pensare all'angoscia provata da una madre privata dei suoi cuccioli o anche alla tristezza di un animale rinchiuso in una gabbia.

Lo stesso Singer disse: *“Se un essere soffre, non può esistere nessuna giustificazione morale per rifiutarsi di prendere in considerazione tale sofferenza. Quale che sia la natura dell'essere, il principio di uguaglianza richiede che la sua sofferenza venga valutata quanto l'analoga sofferenza di ogni altro essere.”*

Riassumendo il suo pensiero, in base al principio di uguaglianza, tutti gli esseri umani e non umani hanno il diritto di essere trattati nel rispetto dei loro interessi⁽¹⁾.

In Italia, il Comitato Nazionale per la Bioetica si occupa del rapporto tra l'uomo e gli altri esseri viventi, contribuendo a conservare e a migliorare la vita degli animali a noi più vicini.

La medicina veterinaria si è avvicinata alla bioetica attraverso la creazione di un Comitato Bioetico per la Veterinaria, il cui scopo principale è proprio quello di trovare ed indicare soluzioni accettate e condivise in merito a problematiche bioetiche particolarmente sentite nella categoria veterinaria.

Tale comitato si appoggia al Comitato Nazionale per la bioetica per approfondire i temi del lavoro quotidiano dei medici veterinari, affinché sia svolto nel rispetto dei principi e delle regole della bioetica.

Si è, quindi, creato un rapporto tra la bioetica e le scienze veterinarie, che mira alla conservazione del benessere animale e delle sue corrette relazioni con l'uomo e la salute umana.

Il ruolo del medico veterinario è quello di garantire il rispetto delle leggi che tutelano il

benessere degli animali, in particolare definendo i loro interessi in condizioni di normalità etologica e fisiologica e intervenendo in caso di alterazione del loro stato di salute, secondo le norme etiche, evitando danni e sofferenze inutili agli animali. La riflessione dal punto di vista bioetico sulla natura degli animali ha contribuito a sollevare alcune problematiche considerate ineludibili da parte del Comitato.

Una di queste è proprio la mutilazione di coda e orecchie di alcune razze canine i cui standard di razza lo prevedano.

Il Comitato si è espresso riguardo la caudotomia e la conchectomia, tenendo conto delle diverse prospettive bioetiche, sono giunti alla conclusione che gli animali meritino rispetto e attenzione da parte dell'uomo e condannano ogni forma di crudeltà nei confronti degli animali, dichiarando la caudotomia e la conchectomia bioeticamente ingiustificabili.

Tali interventi sono da considerarsi puramente estetici, non giustificati da alcun beneficio per l'animale.

Evitare queste mutilazioni, preserva gli animali dal trauma dell'intervento chirurgico e, dal punto di vista sanitario, dal convivere per tutta la vita con alterazioni fisiche che condizionerebbero significativamente il loro stato di benessere.

Il ruolo del medico veterinario è proprio quello di garantire la tutela degli interessi degli animali e in virtù della propria professionalità e delle conoscenze scientifiche acquisite, dovrebbe provvedere a mediare il contrasto tra il benessere animale e gli interessi umani, a favore della tutela degli interessi degli animali.

La caudotomia e la conchectomia risultano, quindi, eticamente non lecite in nome del principio bioetico che riconosce il dovere morale di non provocare né sofferenze inutili né danni ad alcun essere vivente.

2- LA CAUDOTOMIA E LA CONCHECTOMIA DAL PUNTO DI VISTA DELL'ETOLOGIA

L'etologia si propone di studiare il comportamento degli animali analizzandolo dal punto di vista funzionale, ontogenetico e filogenetico.

Il comportamento rappresenta la porzione più esterna del fenotipo di un individuo, ovvero quella porzione che media i rapporti dell'individuo stesso con l'ambiente, inteso come fisico e sociale.

Si può, quindi, affermare che il comportamento ha un preciso significato per la sopravvivenza degli individui.

Infatti, ogni essere vivente possiede strutture organiche e sistemi fisiologici adatti alla propria sopravvivenza nell'ambiente in cui vive ed è, inoltre, dotato di specifici moduli comportamentali che gli consentono di distinguersi dagli altri elementi sia della stessa specie che da quelli di altre specie⁽²⁾.

I comuni mezzi di comunicazione dei cani sono rappresentati dalle vocalizzazioni, dai segnali olfattivi, dai segnali visivi, quali l'espressione facciale, il pelo su spalle e groppa, la postura e, non ultime, la posizione delle *orecchie* e la posizione della *coda*.

Il cane esprime le sue emozioni attraverso specifici atteggiamenti e manifesta i propri stati d'animo anche tramite la posizione delle orecchie e della coda; pertanto si evince quanto orecchie e coda abbiano un ruolo importante nella comunicazione visiva tra i cani (comunicazione intraspecifica), ma anche con le altre specie come l'uomo (comunicazione interspecifica).

Tale comunicazione può essere alterata nelle razze di cani in cui tali caratteri sono stati modificati in seguito a interventi chirurgici.

Ad esempio, il taglio della coda a livello coccigeo non permette né agli altri cani né

all'uomo di capirne l'esatta posizione e di conseguenza neanche lo stato d'animo.

Pertanto senza di essa risulta più difficile per il cane manifestare gli atteggiamenti di dominanza o di sottomissione, fondamentali nei rapporti intraspecifici.

La coda contribuisce inoltre alla stabilità della parte posteriore del corpo, aiutando il mantenimento dell'equilibrio.

Il taglio delle orecchie comporta una diminuzione del grado di espressività del cane. La conchectomia prevede l'asportazione di gran parte della cartilagine auricolare, il padiglione risulta maggiormente esposto e viene quindi a mancare la funzione protettiva nei confronti del rumore e conseguentemente il cane sarà più soggetto alla perdita di udito.

Per lo stesso motivo, le orecchie sono altamente esposte a patologie di natura secondaria di tipo traumatico e infettivo.

3- ASPETTI MEDICO-CHIRURGICI E CONSEGUENZE POSTOPERATORIE

La caudotomia e la conchectomia sono veri e propri interventi chirurgici e, in quanto tali, sono invasivi e modificano in maniera permanente l'anatomia dei distretti interessati.

Tali pratiche provocano alterazioni fisiche su soggetti perfettamente sani, privandoli delle loro appendici sensibili che hanno un ruolo attivo nell'interazione sociale e nella comunicazione intraspecifica e interspecifica.

Dal punto di vista chirurgico, per caudotomia si intende la semplice diresi a carico dei tessuti della coda, mentre per caudectomia si intende la diresi e l'asportazione di una parte o dell'intera lunghezza della coda.

Risulta, quindi, esserci un'inesattezza nell'utilizzo di questo termine, pertanto quando si parla di caudotomia, in realtà si intende la caudectomia, in quanto è proprio quest'ultimo intervento quello che viene eseguito su cani di pochi giorni di vita, senza scopo terapeutico, ma soltanto per assecondare le esigenze estetiche dettate dalla moda del momento o dagli standard di razza.

La coda è la parte terminale della colonna vertebrale del cane ed è formata da un numero variabile di vertebre caudali mobili, avvolte da tessuto muscolare, servite da nervi accoppiati e connessi alle vertebre per mezzo di tendini.

La caudectomia si esegue quando il cane ha circa cinque giorni di vita, normalmente senza anestesia in quanto troppo pericolosa per la salute del cucciolo, mentre se l'intervento viene eseguito a due mesi di vita o oltre, è necessario l'utilizzo dell'anestesia. Solitamente si utilizza una pinza chirurgica o un elastico stretto per bloccare la circolazione sanguigna della coda e si procede all'asportazione tramite forbice chirurgica.

Molto spesso i cuccioli subiscono un forte stress e hanno un senso di agitazione già nella fase preoperatoria in cui si esegue la preparazione all'intervento. Successivamente l'evento stesso dell'amputazione provoca loro un intenso dolore che persiste nel decorso postoperatorio, creando notevole disagio e sofferenza anche durante il processo di cicatrizzazione e condizionando, a volte, anche il comportamento del cucciolo.

Inoltre, è opportuno tenere presenti le conseguenze sanitarie che l'amputazione della coda può provocare, specialmente se non eseguita correttamente; una di queste è la morte per emorragia a seguito dell'intervento.

La caudectomia può dare anche origine ad anomalie legate all'anormale reattività dei nervi lesi a livello caudale, portando alla formazione di un neuroma, responsabile del dolore cronico prolungato.

Pertanto, i cani che hanno subito tale intervento, possono avere un'augmentata sensibilità o dolore a lungo termine a livello del moncone della coda, anche dopo la sua apparente guarigione. Il dolore cronico può determinare disturbi del comportamento e influire negativamente sul processo di formazione del carattere del cucciolo.

Altre complicanze a lungo termine sono l'incontinenza fecale o urinaria acquisite e l'ernia perineale.

Infatti, a causa del rapporto tra i muscoli della coda, i muscoli del treno posteriore e i muscoli pelvici, il taglio della coda può dare conseguenze sul funzionamento dei muscoli connessi con il retto, l'ano e il bacino.

Amputando la coda, si indeboliscono i muscoli in questione, che sono coinvolti nel processo di defecazione e nel mantenimento della resistenza del diaframma pelvico, provocando un aumento del rischio di incontinenza fecale, di ernia perineale e di incontinenza urinaria nelle femmine.

La conchectomia, invece, prevede la diresi e l'asportazione di parte di cartilagine auricolare, con il conseguente rimodellamento dell'orecchio, di lunghezza e larghezza di taglio diverse a seconda della razza.

Spesso tale intervento viene effettuato su cani da guardia e da difesa allo scopo di modificare l'aspetto del cane rendendolo più aggressivo, per incutere paura.

Un'altra motivazione è legata al fatto che queste razze di cani vengono, a volte, utilizzate per i combattimenti tra cani, perciò il taglio delle orecchie e anche della coda evita loro di essere esposti a morsicature in queste regioni così delicate e particolarmente sanguinanti.

Tale intervento viene effettuato in giovane età, generalmente intorno ai due mesi di vita, affinché la cartilagine amputata, sufficientemente elastica, rimanga saldamente dritta.

E' necessario l'impiego di anestesia generale e, nei giorni successivi all'intervento fino ad alcune settimane dopo, il veterinario deve eseguire delle medicazioni che risultano essere particolarmente dolorose e traumatiche per il cucciolo.

A volte le orecchie vengono incerottate fino all'anno di età, provocando disagio e fastidio al paziente anche molto tempo dopo l'intervento.

Il taglio delle orecchie risulta, quindi, essere di per sé un intervento molto doloroso e altrettanto lo è il decorso postoperatorio, non privo di complicazioni secondarie.

Entrambi gli interventi chirurgici, oltre che dolorosi, sono particolarmente stressanti per il paziente e, di conseguenza, possono causare alterazioni anche gravi a livello neuro-ormonale che si ripercuotono ulteriormente sulla salute del cane.

Inoltre, tali interventi vengono praticati nelle prime settimane di vita del cane, fase in cui avviene l'apprendimento e in cui il cane impara a riconoscere i pericoli e a gestire l'ansia; pertanto, un intervento chirurgico doloroso e invasivo potrebbe insegnare sentimenti come la paura, la frustrazione e l'aggressività come risposta adattativa, soprattutto nei confronti dell'uomo, che potrebbero accompagnare l'animale per il resto della sua vita.

Alla luce di quanto citato sopra, la caudotomia e la conchectomia sono interventi chirurgici da considerarsi maltrattamento di animali. Pertanto si fa riferimento alla legge N.201/2010

4- LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 201

Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Il 4 novembre 2010 la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, con la legge n.201/2010, hanno ratificato la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987 (ratifica contenuta nell'articolo 2 della suddetta legge).

La legge contiene, inoltre, alcune disposizioni innovative, contenute nell'articoli n. 3.

L'articolo 3 (recante modifica al Codice Penale), esso contiene un inasprimento delle sanzioni previste da alcuni degli articoli della Legge n. 189 del 20 luglio 2004: sia dall'articolo 544-*bis* (uccisione di animali) in base al quale chi cagiona la morte per crudeltà o senza alcuna necessità di un animale viene punito con la reclusione da quattro mesi a due

anni (anziché da tre mesi a diciotto mesi), sia dall'articolo 544-*ter* (maltrattamento di animali), dove chiunque per pura crudeltà o senza alcuna necessità sottoponga a sevizie o lavori insopportabili un animale domestico è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con una multa da 5.000 € a 30.000 € (anziché da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 € a 15.000 €).

La presente legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (3 dicembre 2010).

5- CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

I principi della tutela del benessere e della protezione degli animali da compagnia sono contenuti nella Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo, il 13 novembre 1987. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della convenzione, riconoscono che il benessere degli animali da compagnia si basa in primo luogo sul dovere morale da parte dell'uomo di rispettare tutte le creature viventi, tenendo presente il particolare rapporto che si viene a creare tra l'uomo e l'animale e, quindi, il grande valore che hanno gli animali da compagnia per la qualità della vita umana.

Le Parti firmatarie della convenzione si impegnano ad adottare le misure necessarie per attuare le disposizioni della stessa per quanto riguarda: gli animali da compagnia tenuti in casa o in un istituto per il commercio, gli animali randagi, l'allevamento commerciale e la custodia di animali.

Per quanto riguarda i principi fondamentali per il benessere degli animali si dispone il divieto di abbandonare gli animali da compagnia da parte dell'uomo, così come il divieto di procurare ad essi dolore e sofferenze inutili (Art. 3)³.

Sono vietati altresì interventi chirurgici a carico degli animali che non siano per scopi terapeutici e in particolare sono vietati il taglio della coda (caudotomia), il taglio delle orecchie (conchectomia), l'asportazione degli artigli, l'asportazione dei denti e la recisione delle corde vocali. Sono autorizzate eccezioni a tali divieti soltanto se un veterinario ritenga necessario un tale intervento per ragioni di medicina veterinaria e nell'interesse dell'animale.

Inoltre, negli interventi chirurgici che procurano dolore all'animale, è dovere da parte del veterinario utilizzare l'anestesia generale (Art. 10)⁴.

6-ANALISI DELLA LEGGE N. 201/2010

La legge n. 201/2010⁵ ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia. Pertanto, per quanto riguarda gli interventi chirurgici effettuati per finalità non terapeutiche, è stato reso vigente il divieto assoluto di tali pratiche proposto nell'articolo 10 della suddetta convenzione, in cui si prevedeva come unica eccezione il caso in cui un medico veterinario considerasse uno di questi interventi necessari per il benessere dell'animale.

Perciò, tale normativa, a partire dalla sua entrata in vigore, il 4 dicembre 2010, vieta tutti gli interventi chirurgici effettuati al fine di modificare l'aspetto di un animale o per altri scopi non curativi, e più precisamente vieta con forza di legge:

- il taglio della coda
- il taglio delle orecchie
- la recisione delle corde vocali
- l'esportazione delle unghie e dei denti

In questo modo, è stata annullata l'eccezione che riguardava il taglio della coda, prevista dall'antecedente ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009, in cui si consentiva tale intervento nelle razze canine riconosciute alla F.C.I., dove la caudotomia era prevista dallo standard.

A partire dall'entrata in vigore della legge, non è, dunque, stato più possibile effettuare né la caudotomia né la conchectomia intesi come interventi chirurgici "estetici".

Alla base di questa legge vi è una chiara finalità di benessere animale, ma è fuori da ogni dubbio che vedere cani come ad esempio il Dobermann o il Cane Corso con coda e orecchie integre offra l'opportunità di verificare gli effetti della reale ricerca tesa al miglioramento e all'affinamento delle razze stesse, che nulla ha a che fare con la caudotomia e la conchectomia.

7- ANALISI DELL'ORDINANZA MINISTERIALE DEL 22 MARZO 2011

Secondo la vigente ordinanza ministeriale del 22 marzo 2011⁶, in vigore dal 13 maggio 2011, la caudotomia e la conchectomia a scopo non terapeutico sono vietate senza eccezioni e sono altresì vietate l'esposizione e la vendita di cani sottoposti a tali interventi successivamente all'entrata in vigore dell'ordinanza.

Chiamato a esprimersi a chiarimento della stessa, il Ministro della salute Ferruccio Fazio, citando in premessa la legge n. 201/2010 che ha ratificato la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ha, invece, dichiarato che tale convenzione deve essere intesa ammettendo fra le eccezioni al divieto di caudotomia anche i cani impegnati in attività venatorie, nell'interesse dell'animale.

Nella fattispecie, egli ha precisato che, fermo restando il divieto assoluto di caudotomia, sussiste la possibilità, in via del tutto eccezionale, di effettuare interventi chirurgici non curativi ma ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria che nell'interesse dell'animale. Tali motivazioni devono essere rilevate da un medico veterinario, il quale, pertanto, se ne assume la piena responsabilità.

Secondo il Ministro, tale intervento sarebbe eseguibile sui cani impegnati in determinate attività di lavoro e di natura sportivo-

venatoria, che vengono svolte in particolari condizioni ambientali, con fitta vegetazione e che, comportando un elevato impegno motorio, espongono il cane a un maggiore rischio di fratture, ferite e lacerazioni della coda, che si ripercuotono sullo stato di salute e sul benessere dell'animale.

Inoltre, è stato anche precisato che qualora l'intervento chirurgico venisse praticato a scopo terapeutico nel cane adulto, tale intervento non sarebbe esente da maggiori rischi per l'animale a causa della più intensa invasività e dell'impatto sul benessere psicofisico dell'animale.

Pertanto, il medico veterinario, secondo l'interpretazione del Ministro, sarebbe autorizzato ad effettuare la caudotomia a scopo preventivo sui cani impegnati in tali attività, attenendosi alle adeguate pratiche veterinarie, effettuando l'intervento entro la prima settimana di vita del cane, utilizzando l'anestesia e rilasciando un certificato in cui siano spiegate le motivazioni di tale intervento. Sempre in merito di caudotomia, la Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, ha diffuso una nota di chiarimenti sulla possibilità di partecipare alle esposizioni canine per i cani sottoposti a tale intervento. Infatti l'ordinanza ministeriale del 22 marzo 2011, oltre al divieto di vendita e commercializzazione, ha aggiunto anche il divieto di partecipare alle esposizioni canine per quei cani sottoposti a caudotomia.

Il Ministro ha chiarito nella nota che il divieto dell'ordinanza è in vigore *“a far data dall'entrata in vigore della stessa”*, il che significa che *“possono legittimamente partecipare ad esposizioni i cani che sono stati sottoposti al taglio della coda in corretta applicazione della allora vigente Ordinanza 3 marzo 2009”*.

Tale provvedimento specificava che, per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla FCI, esisteva l'eccezione al divieto del taglio della coda e che, pertanto, i cani sottoposti a quel tempo a tale intervento devono essere muniti della certificazione del medico veterinario che

ha eseguito l'intervento entro la prima settimana di vita dell'animale.

Questa nota ministeriale ha fatto discutere molto, tanto che le maggiori associazioni protezionistiche ne hanno subito richiesto il ritiro.

7.1-Posizione di enti e associazioni

Secondo il parere dell'ENCI, della FNOVI, dell'ANMVI, della LAV, dell'ENPA e della Lega del cane, tale nota contraddice la sua stessa ordinanza, *“facendo rientrare dalla finestra ciò che l'ordinanza ha cacciato dalla porta”* e svuotando l'ordinanza dei suoi contenuti innovativi firmati dal Sottosegretario Martini.

Tale disposizione risulta ancora più incongruente se pensiamo al fatto che le esposizioni canine sono quasi esclusivamente finalizzate alla vendita e alla commercializzazione dei soggetti *“mutilati”*, entrambe vietate dall'ordinanza vigente.

A seguito di tale precisazione da parte del Ministro Fazio, le tre maggiori associazioni protezionistiche LAV, ENPA e Lega del cane hanno richiamato l'ENCI ad attenersi esclusivamente alla normativa vigente in materia di caudotomia, in virtù delle sue attività di rilevanza pubblica e, soprattutto, in virtù dell'efficacia prioritaria della normativa nazionale e internazionale ratificata su qualunque altro atto di natura subordinata, ivi comprese eventuali note ministeriali difformi dai contenuti normativi vigenti. Inoltre, le tre associazioni animaliste hanno richiamato il TAR del Lazio, secondo il quale le circolari interpretative sono prive di efficacia vincolante, considerando ininfluenti sia le indicazioni del Ministro, sia le precisazioni della Direzione Generale della Sanità Animale ai fini dell'applicazione del divieto, in termini generali e senza alcun tipo di eccezione, di effettuare interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopo terapeutico, nonché la vendita, la commercializzazione e

l'esposizione di cani che sono stati sottoposti a tali interventi.

In effetti, una circolare nell'ambito delle fonti normative può rivestire soltanto una funzione esplicativa e non proporre un comportamento, ma unicamente spiegare ciò che è sancito dalla normativa. Per tale motivo, la nota della DGSA non possiede la forza giuridica di legittimare condotte altrimenti vietate e pertanto sanzionabili.

8- ANALISI DEI SITI INTERNET E OSSERVAZIONI PERSONALI

Pur partendo dal presupposto che sia giusto impedire interventi chirurgici per finalità non terapeutiche, al fine di comprendere anche il pensiero delle parti che invece sono a favore di tali pratiche, è stata fatta una ricerca su alcuni siti internet come "Federfauna", "Bighunter", "Ladeadellacaccia" e "Dobermannclub", analizzandone i discorsi pubblicati sui relativi forum, per capire le motivazioni di questa parte sociale favorevole alla caudotomia e alla conchectomia, e le relative evoluzioni a partire dalla ratifica della legge n. 201/2010.

Tali opinioni sono state messe a confronto con quelle di altri forum di siti animalisti come "Animalisti", "Inseparabileforum", "Tuttozampe" e "Clinicaveterinaria".

Dall'analisi dei commenti comparsi nel periodo compreso tra il mese di novembre 2009 e il mese di giugno 2011, dai siti frequentati prevalentemente da cacciatori ed allevatori, sono emersi punti di vista nettamente in contrasto con quello allineato alla posizione giuridica, che, in quanto tale viene considerata espressione della maggioranza della popolazione.

Mentre dai siti frequentati prevalentemente da animalisti e zoofili sono emerse chiaramente posizioni che trovano pieno riscontro nel pensiero del legislatore e nelle normative sempre più protettive nei confronti

degli animali domestici, che questi ha disposto.

Per quanto riguarda la prima serie di forum analizzati, l'esame dei commenti dei frequentatori ha consentito di rilevare che spesso tali persone assumono delle posizioni nette, hanno una scarsa propensione al dialogo, si basano su luoghi comuni e sulla perpetuazione di tradizioni rurali superate, hanno una scarsa informazione sui rischi e soprattutto sulle conseguenze degli interventi chirurgici che sostengono.

Questi forum rispecchiano un campione di popolazione che pare avulso dalle reali problematiche riguardanti il benessere animale, ma si fanno portavoce di teorie reificanti, che riducono l'animale ad un oggetto privo di dignità e di ogni diritto.

Spesso questi gruppi professano improbabili teorie riguardanti il mantenimento degli standard di razza, sostenendo la presunta gravità dell'esistenza al loro interno di soggetti con coda integra (quando questa non è prevista dai canoni morfologici tipici) e giungendo ad affermare che l'impossibilità di procedere al taglio della coda e delle orecchie possa portare alla totale disfatta di una razza. L'esempio più frequente addotto in tal senso è risultato essere quello del dobermann, insieme al bracco.

E' interessante sottolineare come in ogni caso tali teorie e affermazioni non siano mai supportate da motivazioni scientifiche.

Sia per i cacciatori che per i possessori di cani da lavoro o da compagnia interessati dalla legge n. 201/2010 che hanno lasciato commenti sui primi quattro forum analizzati, il nuovo disposto porterà ad un inevitabile crollo delle vendite dei cuccioli di tali razze e anche dell'allevamento delle stesse.

I cacciatori si immaginano, di conseguenza, costretti a cambiare razza di cane perché a loro avviso, l'adeguamento allo standard è fondamentale per garantirne le attitudini (come la ferma o la cerca, nel caso del bracco).

Per quanto riguarda le razze da guardia o da difesa, in cui si era soliti effettuare la conchectomia e la caudotomia, i frequentatori dei blog monitorati, in particolare quelli che si dichiarano possessori da anni di queste razze di cani (ad esempio, il dobermann), affermano di non riuscire neanche a immaginare un loro cane con coda e orecchie integre posto alla difesa di un loro bene, reputando tale sembianza “intera” assolutamente priva del proverbiale e noto senso di ferocia che conferiscono, invece, orecchie e coda tagliate.

Inoltre, sempre trattando questo argomento giustificano la loro scelta asserendo che i cani hanno una soglia del dolore superiore a quella umana e pertanto sono in grado di superare banalmente tali interventi. Anche in questo caso, non sostengono tale affermazione con l’esibizione di prove scientifiche concrete (nemmeno con la citazione di bibliografia in merito).

Un aspetto molto grave, che è stato possibile rilevare e ci preme sottolineare, è, inoltre, il passaparola a cui ricorrono i frequentatori dei forum per scambiarsi informazioni allo scopo di attuare il taglio della coda e delle orecchie, nonostante il divieto, rivolgendosi all’estero o, peggio, a veterinari italiani compiacenti. A tal fine, molti di loro si offrono esplicitamente di fare da tramite.

In un unico caso è stato possibile rilevare una voce fuori dal coro, comparsa sul sito “Dobermannclub” in un periodo precedente alla emanazione della l. n. 201/2010.

Questo frequentatore ha esposto le conseguenze negative dell’intervento di conchectomia praticato sul suo cane, che gli ha causato una sensibilizzazione dolorosa permanente a livello delle orecchie e anche un trauma psicologico tanto che, a distanza ormai di due anni, non era ancora possibile accarezzargli la testa. Per questo, si è dichiarato pentito e ha sconsigliato agli altri di procedere con tale intervento invasivo, sottolineandone i rischi potenzialmente invalidanti.

Per contro i frequentatori dei siti animalisti sono risultati (ovviamente) favorevoli ad una applicazione totale della legge n. 201/2010, esaltando uniformemente la fine della caudotomia e della conchectomia come una vittoria importante per il benessere animale. Tale atteggiamento, come prima ricordato, appare coerente con il pensiero del legislatore, ma è interessante sottolineare come, anche in questo caso, i commenti appaiano espressi quali altrettante posizioni sostenute dall’emotività e sensibilità più che da una reale padronanza della materia.

In definitiva l’elaborazione delle informazioni ricavate dalla analisi dei commenti delle due serie di siti internet ha consentito di ricavare, da parte della popolazione che li ha frequentati nel periodo monitorato, una percezione della disciplina di legge inerente agli interventi di caudotomia e conchectomia molto influenzata dalla mancanza di disponibilità di informazioni corrette.

In entrambe le serie emerge la tendenza a uniformarsi a luoghi comuni e a formulare teorie improbabili senza aver alcuna conoscenza di tipo medico- scientifico in merito.

9-CONCLUSIONI

In Italia con la legge N.201/2010 si è fatta chiarezza in merito alle pratiche di caudotomia (o più correttamente caudectomia) e di conchectomia. Il legislatore ha quindi vietato tassativamente tali pratiche a scopo non terapeutico considerandole illecite e dannose per il benessere animale.

Bisogna però sottolineare che alcuni allevatori, la maggior parte dei cacciatori e gli amanti di particolari razze canine hanno tuttora una visione non conforme alla legge e non ritengono tali interventi pericolosi per la salute degli animali. A ciò si aggiunge purtroppo il ruolo di alcuni veterinari compiacenti che nonostante il divieto continuano a praticare questi interventi.

Poiché alcune persone si recano in Paesi esteri per eseguire tali interventi sui loro animali o acquistano direttamente all'estero cani con coda e orecchie già tagliate, la speranza è che si crei una visione comune sulla gravità e l'inutilità di tali interventi in tutti gli Stati Europei e non e che quindi queste pratiche vengano definitivamente abolite.

BIBLIOGRAFIA

1- **Singer P.**, *“Liberazione animale”*, ed. Il Saggiatore S.p.a., 2010, Milano

Prima edizione: Il Saggiatore/Net, Milano , 2003, titolo originale: *“Animal liberation”*

pp.22-24

2- **Mainardi D., Papalia S.**, *“Etologia e Protezione Animale”* ed. Grasso, 1991, Bologna

pp.3-4

3- **Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Articolo 3**

4- **Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, Articolo 10**

5-**Legge 4 novembre 2010, N. 201, Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

6- **Ordinanza Ministeriale del 22 marzo 2011, Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.**